

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI  
LAVORO A TEMPO DETERMINATO PRESSO AMIA  
VERONA S.P.A. PER LA DURATA DI TRE ANNI**

**Procedura aperta ex art.71 del D.lgs.**

**36/2023**

**Fascicolo gara:**

**C.I.G. BB75532124**

**CODICE APPALTO GA00152**

## INDICE DEL DOCUMENTO

ART. 1 - FINALITA' E OGGETTO DEL CONTRATTO	3
ART. 2 - IMPORTO E DURATA dell'appalto	4
ART. 3 - OBBLIGHI DELL'AGENZIA AGGIUDICATARIA	6
ART. 3 bis - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO APPLICABILE	8
ART.4 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	9
ART. 5 - ESTENSIONE O RIDUZIONE DELL'APPALTO	10
ART. 6 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	11
ART. 7 - VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	13
ART. 8 - TRACCIABILITÀ E ANTICORRUZIONE	13
ART. 9 - PREZZO DEL SERVIZIO E MODALITA' DEI PAGAMENTI	14
ART. 10 - INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO	18
ART. 11 - PENALI	18
ART. 12 - OBBLIGHI A CARICO DI AMIA VERONA S.P.A.	19
ART. 13 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	19
ART. 14 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	19
ART. 15 – CAUZIONE PROVVISORIA	20
ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA	20
ART. 17 - ESECUZIONE IN DANNO	21
ART. 18 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	21
ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	21
ART. 20 - RECESSO UNILATERALE	22
ART. 21- CESSIONE DEL CREDITO	23
ART. 22 - OSSERVANZA DI NORME E REGOLAMENTI	23
ART. 23 - DIVIETO DI SUBAPPALTO	24
ART. 24 - FORO COMPETENTE	24
ART. 25 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	24
ART. 26 - RISERVATEZZA	24

ART. 27 - RISERVE E RECLAMI _____	25
ART. 28 - SPESE CONTRATTUALI _____	25
ART. 29 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA _____	25
ART. 30 - RIFERIMENTO AL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI _____	26
ART. 31 - NORME FINALI _____	26
ART. 32 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO _____	26

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, PER IL PERIODO 01.01.2026/31.12.2028.**

**C.I.G. B85BB425BD - R.U.P.: GRAZIELLA SCANDOLA**

## ART. 1 - FINALITA' E OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente capitolato ha ad oggetto l'individuazione di una Agenzia per il lavoro, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di lavoratori per i seguenti profili:

LIVELLO	RUOLO
<b>D2</b>	Operativi / Esecutivi
<b>D1</b>	Operativi / Esecutivi
<b>C2</b>	Tecnico-Specifici
<b>C1</b>	Tecnico-Specifici
<b>B2</b>	Specialisti e di Coordinamento
<b>B1</b>	Specialisti e di Coordinamento

Si precisa che i livelli ed i ruoli indicati nella tabella di cui sopra, si riferiscono al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Servizi Ambientali del 18 maggio 2022, successivamente modificato ed integrato con l'accordo del 9 dicembre 2025, da impiegare con contratto di somministrazione a tempo determinato presso Amia Verona S.p.A. Il servizio deve comprendere l'attività di ricerca, selezione, formazione e

sostituzione del personale e deve inoltre essere effettuato garantendo alla competente struttura aziendale un rapporto di supervisione, controllo, interscambio dei dati e delle informazioni necessarie allo svolgimento delle prestazioni richieste, con assoluta rapidità, anche mediante l'ausilio di referenti e/o filiali e/o agenzie vicini alla sede aziendale.

## ART. 2 - IMPORTO E DURATA dell'appalto

L'importo di gara per il triennio è pari ad **€ 10.116.556,80** oneri di gestione compresi ed IVA esclusa. Si precisa che gli oneri della sicurezza risultano pari a zero (**€ 0,00**), in quanto per questo tipo d'appalto i costi derivanti da tale attività restano a carico del soggetto utilizzatore.

Si chiarisce che il valore complessivo indicato è stato sviluppato computando il numero di ore di somministrazione di personale, potenzialmente richiedibile al fornitore, suddiviso per ciascuna categoria, con il costo orario di ciascuna categoria. Si evidenzia pertanto che il costo complessivo della manodopera non soggetto a ribasso è pari ad **€ 9.032.640,00** altresì le ore annue da usufruire per il servizio in oggetto ammontano a 139.150 ore, che nel triennio totalizzano 417.000 ore. Escludendo il costo della manodopera sopra indicato è rilevabile il costo del servizio di agenzia, stimato dal RUP, soggetto a percentuale di ribasso pari a **€ 1.083.916,80**. Tale percentuale di ribasso dovrà essere mantenuta e puntualmente indicata, per tutta la durata del servizio, nei contenuti dei report dei somministrati e dei documenti di pagamento presentati dall'aggiudicatario all'ufficio personale di Amia Verona S.p.A.

Detto importo, ha la funzione di fornire un dato indicativo del costo delle prestazioni, stimato sulla scorta dei volumi di servizio acquisiti negli anni precedenti con particolare riferimento all'anno 2024 ed al primo semestre 2025. Il valore del contratto sarà determinato, pertanto, oltreché esclusivamente dalle prestazioni effettivamente richieste oggetto di gara, fermo restando che Amia Verona S.p.A., nel corso del periodo di servizio, potrà richiedere prestazioni per un importo inferiore o superiore a quello sopra indicato, nei limiti di legge indicati dal comma 9 dell'art. 120 del Dlgs n. 36/2023.

Il servizio avrà decorrenza indicativamente a far data **1° luglio 2026** e scadenza al **30 giugno 2029**, nel rispetto della normativa che disciplina la sottoscrizione di contratti pubblici e l'esecuzione delle verifiche previste dall'agenzia Nazionale Anti Corruzione sull'offerta economicamente vantaggiosa per la Società Committente.

Al termine del servizio appaltato, il medesimo potrà essere, in accordo tra le parti, prorogato per ulteriori due (2) annualità ovvero fino al 30 giugno 2031 ai sensi del punto 10 dell'art. 120 del Codice dei Contratti vigente.

Inoltre, la Stazione appaltante si riserva di informare che, per la presente procedura, potrebbe inoltre essere attivata l'opzione di una

eventuale proroga tecnica, al termine del contratto, nelle more di individuazione di un nuovo contraente, come disciplinato dal punto 11 del medesimo art. 120 del Codice dei Contratti. Infine si evidenzia che durante l'esecuzione contrattuale, il medesimo potrebbe assorbire eventuali aumenti o riduzioni delle prestazioni contrattuali fino al quinto dell'importo originario del contratto. (ex lege art 120 punto 9 del Dlgs n. 36/2023).

L'Agenzia si impegna sin d'ora ad accettare tale eventuale richiesta.

Le singole prestazioni di lavoro saranno attivate e disciplinate con separati contratti di somministrazione, attivabili durante l'esecuzione dell'appalto nel rispetto dei costi della manodopera e nel rispetto del monte ore complessivo triennale sopra indicato.

A titolo esemplificativo si forniscono i dati relativi al **fabbisogno presuntivo di ore annue** che potranno essere richieste:

<b>TABELLA FABBISOGNO ORE/ANNUO PRESUNTO</b>		
<b>LIVELLI</b>	<b>ORE ANNUE PRESUNTE</b>	<b>ORE TRIENNIO PRESUNTE</b>
LIVELLO D2	15.000	45.000
LIVELLO D1	60.000	180.000
LIVELLO C2	40.000	120.000
LIVELLO C1	12.000	36.000
LIVELLO B2	10.000	30.000
LIVELLO B1	2.000	6.000
<b>TOTALE</b>	<b>139.000</b>	<b>417.000</b>

<b>COSTO DEL LAVORO</b>			
<b>&lt;&lt;CCNL dei Servizi Ambientali del 18 maggio 2022, aggiornato all'accordo del 9 dicembre 2025 per il rinnovo del medesimo CCNL unico dei Servizi Ambientali&gt;&gt;</b>			
<b>LIVELLO DI INQUADRAMENTO</b>	<b>COSTO DEL LAVORO €/H 01/02/2026</b>	<b>BUDGET DI PREVISIONE ANNUALE</b>	<b>BUDGET DI PREVISIONE TRIENNALE</b>
<b>D2</b>	16,54 €	248.100,00 €	744.300,00 €
<b>D1</b>	20,61 €	1.236.600,00 €	3.709.800,00 €
<b>C2</b>	22,83 €	913.200,00 €	2.739.600,00 €
<b>C1</b>	24,40 €	292.800,00 €	878.400,00 €
<b>B2</b>	26,26 €	262.600,00 €	787.800,00 €
<b>B1</b>	28,79 €	57.580,00 €	172.740,00 €

COSTO DEL LAVORO		
<<CCNL dei Servizi Ambientali del 18 maggio 2022, aggiornato all'accordo del 9 dicembre 2025 per il rinnovo del medesimo CCNL unico dei Servizi Ambientali>>		
totale	3.010.880,00 €	9.032.640,00 €

Il costo di cui alla tabella che precede comprende gli oneri retributivi ed ogni altro diritto derivante al lavoratore.

Nella stessa tabella non si è tuttavia tenuto conto:

- I. del Premio di risultato del quale non si può determinare a priori l'importo ma che andrà versato ai lavoratori che avranno svolto attività in AMIA per più di 180 giorni;
- II. Delle festività cadenti in domenica;
- III. Altre maggiorazioni supplementari (lavoro straordinario, supplementare, festivo, notturno e/o maggiorazioni previste da contratto);

Le voci sono specificate nell'allegato Sub-1 al presente capitolato "Dettaglio voci relative alla determinazione della tariffa oraria".

In caso di richieste inferiori o superiori ai predetti importi l'Agenzia non potrà sollevare eccezioni e/o pretendere alcuna indennità, compenso o risarcimento a qualunque titolo, oltre al corrispettivo da essa indicato in sede di offerta; le prestazioni di somministrazione di lavoro potranno, pertanto, essere aumentate da parte dell'Amia Verona S.p.A. per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ex art. 120, comma 9 del D.lgs. 36/2023, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'Agenzia possa sollevare eccezioni e/o pretendere compensi aggiuntivi.

Per motivi di interesse pubblico o per fatti sopravvenuti ad essa non imputabili, l'Amia Verona S.p.A. può sospendere l'esecuzione delle prestazioni di somministrazione di lavoro di cui al presente capitolato speciale per tutta la durata della causa ostativa.

Qualora la già menzionata causa ostativa si protragga per il termine di 90 (novanta) giorni consecutivi è facoltà dell'Agenzia recedere dal contratto, senza vantare diritto alcuno in merito a compensi o risarcimenti di qualunque natura.

## ART. 3 - OBBLIGHI DELL'AGENZIA AGGIUDICATARIA

All'atto dell'aggiudicazione l'agenzia aggiudicataria dovrà **garantire qualsiasi intervento richiesto nel termine di preavviso di 5 giorni lavorativi** dalla richiesta telefonica e/o scritta di Amia Verona S.p.A.

L'agenzia aggiudicataria s'impegna a indicare entro la sottoscrizione del contratto l'indirizzo di una sede territoriale ubicata nel Comune di Verona, con la quale sia il personale somministrato che il RUP, il DEC o altro dipendente delegato dalla Stazione Appaltante potrà interagire per

richieste di informazioni, indicazione e/o osservazioni inerenti all'esecuzione del contratto siglato tra le parti.

L'Agenzia aggiudicataria s'impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge.

L'Agenzia aggiudicataria si impegna inoltre a fornire, dietro richiesta dell'Appaltante, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati, al fine di consentire la verifica della regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata. Tale trasmissione avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 - GDPR e D.lgs. 196/2003 e s.m.i.), limitatamente ai dati strettamente necessari per le verifiche di competenza dell'Appaltante. L'Agenzia garantirà che le informazioni fornite siano previamente anonimizzate o oscurate per quanto non rilevante (dati sensibili), fermo restando il diritto dell'Appaltante di ottenere ogni elemento indispensabile ai fini del controllo della regolarità contrattuale e contributiva. Detto ciò l'Appaltante tratterà i dati ricevuti esclusivamente per le finalità di verifica e controllo connesse all'esecuzione del contratto, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a garantirne la riservatezza, l'integrità e la limitazione della conservazione nel tempo.

L'aggiudicatario inoltre deve assicurare il rispetto della clausola sociale nei casi di subentro contrattuale, secondo quanto previsto dall'art. 57 del D.lgs. 36/2023. L'aggiudicatario si impegna, nei limiti della propria organizzazione aziendale e nel rispetto della normativa vigente in materia di somministrazione di lavoro, ad assorbire prioritariamente il personale già impiegato nell'appalto, compatibilmente con il fabbisogno e le esigenze organizzative, garantendo l'applicazione del CCNL di settore. A tal proposito si allega al presente Capitolato un elenco in cui è possibile prendere visione dei contratti somministrati attualmente. Resta inteso che il suddetto elenco non assume carattere vincolante, ma rappresenta uno strumento di trasparenza volto a favorire la corretta formulazione dell'offerta e la gestione della clausola sociale.

Sono a carico dell'Agenzia tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni

e le malattie professionali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni.

L'Operatore economico, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, si impegna a rispettare integralmente la normativa vigente in materia di pari opportunità, parità di trattamento e non discriminazione, nonché la disciplina in materia di parità tra uomo e donna nei rapporti di lavoro e nell'organizzazione aziendale.

# ART. 3 bis - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

## APPLICABILE

- CCNL applicato per l'individuazione della retribuzione riconosciuta ai somministrati e che definisce il costo della manodopera:

Ai sensi dell'**art. 33 comma 2 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81**, con il contratto di somministrazione di lavoro, l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori dipendenti dello stesso utilizzatore che svolgono le medesime mansioni e di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti a favore dei lavoratori. Di conseguenza, l'appaltatore è obbligato a rispettare integralmente, per l'intera durata contrattuale, il trattamento economico e normativo previsto dal **CCNL dei Servizi Ambientali del 18 maggio 2022, aggiornato all'accordo del 9 dicembre 2025 per il rinnovo del medesimo CCNL unico dei Servizi Ambientali**, identificato dal codice K540 (fonte CNEL), sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale per il settore dei servizi ambientali.

Il personale impiegato nel servizio dovrà essere inquadrato secondo i livelli previsti dal CCNL sopra indicato, ivi incluse le voci relative a:

- paga base nazionale;
- mensilità aggiuntive;
- indennità specifiche previste dal contratto applicato,
- trattamenti di malattia, infortunio, maternità, congedi, ferie;
- premi di produttività, ove previsti.

- CCNL applicabile dal fornitore che regola i rapporti tra appaltatore e somministrati:

L'appaltatore dovrà rispettare per il proprio personale diretto dell'agenzia i contenuti normativi recati nel CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro, identificabile con codice V212 (fonte CNEL), del 15 ottobre 2019 e s.m.i.; Si precisa che per il presente appalto, l'aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., per quanto indicato all'art 40 - Salute e sicurezza del lavoro del CCNL medesimo. Si specifica chiaramente che:

- Viene previsto che l'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e [contratto collettivo](#), nei confronti dei propri dipendenti;
- In conformità a quanto previsto dall'articolo 36 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 i lavoratori sono informati, mediante il contratto di lavoro oppure la lettera d'assegnazione o lettera consegnata al lavoratore prima dell'avvio della missione, circa il referente

dell'impresa o utilizzatrice incaricato di fornire loro le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; sul nominativo del responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS); sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008; sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del medico competente, ove presente;

- La formazione è posta a carico dell'utilizzatore per la durata di almeno 4 ore, nonché l'addestramento specifico verrà effettuato all'inizio dell'utilizzazione stessa e comunque prima dell'inizio effettivo dell'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 37, comma 4 lett.a) del D. Lgs. n.81 del 9 aprile 2008;
- La sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, resta a carico dell'impresa utilizzatrice;
- L'appaltatore deve consentire su puntuale richiesta da parte della Stazione Appaltante di accedere alla documentazione comprovante il corretto inquadramento, retribuzione e regolarità contributiva di ciascun addetto;

La mancata applicazione delle norme del CCNL richiamato che regola i rapporti tra Appaltatore e somministrati, oltreché il mancato rispetto delle tabelle retributive, rappresentano grave inadempimento contrattuale e comporta l'attivazione delle penali previste, nonché la possibile risoluzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023.

## ART.4 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del presente appalto avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 108 e 121 del D.lgs. 36/2023, sulla base degli elementi qualitativi e quantitativi indicati nella scheda di valutazione tecnica (allegata).

### **A- Contenuti dell'Offerta Tecnica**

#### **1. Struttura e organizzazione del servizio:**

- o Organizzazione interna dell'Agenzia;
- o Struttura territoriale dedicata all'appalto;
- o Referenti dedicati;
- o Canali di comunicazione dedicati;
- o Eventuali certificazioni possedute (es. ISO 9001, SA 8000, etc.);

#### **2. Tempi di risposta alle richieste di personale:**

- o Tempi garantiti per la trasmissione dei profili richiesti (dal ricevimento della richiesta);

#### **3. Sostituzione del personale assente o inidoneo:**

- o Modalità e tempi per garantire la sostituzione tempestiva del personale assente o ritenuto non idoneo;
- 4. Esperienza specifica nel settore:**
  - o Elenco di contratti analoghi negli ultimi 5 (cinque) anni per PA o grandi aziende;
- 5. Presidio territoriale:**
  - o Presenza di sede operativa attiva nel Comune di Verona;
- 6. Elementi Modalità di gestione amministrativa**
  - o Proposta di sistemi per la gestione presenze;
  - o Reportistica;
  - o Interfaccia con gli uffici del committente;
- 7. Misure di qualità e monitoraggio del servizio:**
  - o Proposta di indicatori di performance (KPI);
  - o Customer Satisfaction;
  - o Audit interni;
- 8. Formazione e sicurezza del personale somministrato:**
  - o Modalità di erogazione della formazione (generale, specifica, sicurezza) e documentazione attestante;

**B-** L'offerta economica dovrà indicare valore percentuale al ribasso totale sul valore posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Tale ribasso è calcolato sul costo del servizio, ovvero i costi amministrativi derivanti dall'insieme di attività di gestione della somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore di Amia Verona S.p.A. (di cui i contenuti sono indicati nella busta tecnica).

## ART. 5 - ESTENSIONE O RIDUZIONE DELL'APPALTO

Su specifica richiesta scritta della Stazione appaltante, l'Agenzia deve assicurare il servizio di somministrazione di personale, anche in presenza di modifiche a superfici e frequenze previste dal contratto.

L'importo complessivo contrattuale del servizio può essere ridotto o aumentato fino alla concorrenza del limite di cui all'art. 120, comma 9, del D. Lgs. 36/2023 (1/5) da parte della Stazione Appaltante, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità di sorta.

La decisione dell'affidamento dell'estensione o della riduzione del servizio, nei limiti di cui al precedente comma, rimane in ogni caso, una libera ed insindacabile facoltà della Stazione Appaltante.

Amia Verona S.p.A. provvede a:

a) in caso di aumento delle ore di somministrazione del personale preventivate in appalto: corrispondere, nella fattura mensile, un corrispettivo derivante dal numero di ore in aggiunta richieste riferite al personale impiegato per livello di appartenenza.

b) in caso di diminuzione delle ore di somministrazione del personale preventivate in appalto, corrispondere, nella fattura un corrispettivo

minore derivante dal numero inferiore di ore richieste con la stessa modalità di calcolo di cui alla precedente lettera a).

In caso di riduzione del servizio a seguito di indisponibilità permanenti (vendita di immobile, interventi legislativi, fusione con altre società), l'Appaltatore non può esercitare alcuna azione risarcitoria nei confronti di Amia Verona S.p.A.

## ART. 6 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Amia Verona S.p.A. procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro all'Agenzia mediante apposita richiesta scritta a firma del funzionario preposto o nel caso di urgenza con richiesta telefonica, nel termine di preavviso di 5 giorni lavorativi.
2. Amia Verona S.p.A. dovrà corredare ciascuna richiesta di lavoratore con le seguenti informazioni, che potranno anche essere anticipate telefonicamente, o via e-mail:
  - a. Descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;
  - b. Lingua parlata;
  - c. Modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
  - d. Sede ed orario di lavoro;
  - e. Dati relativi alla posizione ed al tasso INAIL applicato ai lavoratori Amia Verona S.p.A. inquadrati nel medesimo profilo.
3. I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore, in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL del settore ed eventuali contratti integrativi di primo livello per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.
4. L'Operatore Economico si impegna a garantire che il personale somministrato posseda una adeguata conoscenza della lingua italiana, sia scritta che parlata, tale da consentire una comunicazione efficace con il personale interno, gli utenti e/o gli altri soggetti coinvolti nello svolgimento del servizio, nonché la corretta comprensione delle istruzioni operative e delle norme di sicurezza applicabili.
5. L'Agenzia, in fase di selezione del personale **acquisirà** da ciascun candidato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il candidato attesti sotto la propria responsabilità la sussistenza dei seguenti requisiti di onorabilità:
  - l'assenza di condanne penali definitive, incluse le sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;
  - l'assenza di procedimenti penali pendenti, di misure di prevenzione o di sicurezza personali (ivi incluse tutte le misure interdittive previste da norme speciali);

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione, incompatibilità o decadenza previste dalla normativa sul pubblico impiego (ad es. art. 2, comma 3, DPR 487/1994 e successive modifiche).

Solo per il personale effettivamente inviato in servizio, la Società **utilizzatrice (Amia Verona S.p.A.)** effettuerà, nei limiti e con le modalità di cui agli artt. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000 e in ossequio ai principi di necessità e proporzionalità di cui all'art. 5 GDPR, le verifiche di conferma delle autodichiarazioni rese.

6. L'orario di lavoro ordinario di ogni singolo lavoratore richiesto sarà suddiviso sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti della Stazione Appaltante fino a 38 (trentotto) ore settimanali, per un massimo di nove ore giornaliere, suddivise per turni diurni, notturni e festivi secondo l'articolazione oraria di volta in volta prevista fatte salve esigenze diverse da manifestarsi per iscritto con la comunicazione di cui al precedente punto 1.
7. Le assenze programmate, identificabili in ferie ordinarie, permessi e ferie estive, verranno notificate sulla base degli accordi sindacali stipulati vigenti. La programmazione delle assenze dovrà comunque essere concordata con i Responsabili di servizio dell'Amia Verona S.p.A. Per le assenze improvvise e non programmabili, l'Agenzia si impegnerà a darne comunicazione nel più breve tempo possibile ovvero almeno 8 (otto) ore prima dell'inizio del turno prefissato. Non sarà consentita l'effettuazione di ore di lavoro straordinario se non richieste dall'Amia Verona S.p.A.
8. Al lavoratore temporaneo sarà consegnato un cartellino magnetico, da utilizzare nell'apposito lettore (messo a disposizione da parte di Amia Verona S.p.A.), per la registrazione delle ore effettivamente lavorate.
9. Per il personale di nazionalità extracomunitaria sarà necessaria copia del permesso di soggiorno di validità temporanea rilasciato da una questura italiana, attestante l'identità della persona.
10. Il trattamento economico sarà quello previsto dal vigente CCNL dei Servizi Ambientali (18 maggio 2022, aggiornato al 1° luglio 2025) per lavoratori della stessa categoria, inclusi eventuali futuri aumenti contrattuali.
11. La contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dall'Agenzia ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle Aziende di somministrazione.
12. La contribuzione INAIL sarà quella riferita alla posizione comunicata nella scheda di richiesta fornitura.
13. Eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese e buoni pasto spettanti al lavoratore saranno comunicati all'Agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso al costo da parte di Amia Verona S.p.A.
14. L'Agenzia provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso Amia Verona S.p.A.
15. Amia Verona S.p.A. osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione, connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 81/08.

16. Nella conduzione delle attività il lavoratore è tenuto a conoscere e ad attenersi alle procedure, linee guida, protocolli e modalità operative in uso all'Amia Verona S.p.A. e ad utilizzare la modulistica da questa utilizzata.
17. Il personale richiesto da Amia Verona S.p.A. dovrà essere già istruito e formato in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento.
18. Amia Verona S.p.A. osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi inerenti la sorveglianza sanitaria.
19. Il lavoratore sarà sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo delle società di somministrazione di lavoro temporaneo.
20. L'agenzia provvederà mensilmente a stilare un report di rilevazione assenteismo per ogni lavoratore avviato in somministrazione.
21. L'agenzia provvederà mensilmente a fornire un report nel quale siano identificate il numero delle proroghe ed il totale mesi raggiunti da ogni singolo lavoratore avviato in somministrazione.

## **ART. 7 - VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

La fornitura della divisa sarà a carico di Amia Verona S.p.A., come pure il lavaggio e la manutenzione. La fornitura dei Dispositivi di protezione individuale sarà a carico di Amia Verona S.p.A.

## **ART. 8 - TRACCIABILITÀ E ANTICORRUZIONE**

In conformità a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., l'appaltatore si impegna ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.

Su detti conti dovranno essere effettuati tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto, con utilizzo esclusivo di bonifici bancari contenenti il Codice Identificativo di Gara (CIG), ove previsto.

L'appaltatore dovrà:

- comunicare tempestivamente alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- riportare su tutte le fatture e i documenti di pagamento il CIG assegnato alla procedura;
- conservare la regolarità del DURC per tutta la durata dell'appalto, ovvero comunicare prontamente le irregolarità contributive e dare esecuzione immediata alla loro sistemazione;
- adottare tutte le misure necessarie per prevenire fenomeni di corruzione e infiltrazione mafiosa, anche in applicazione del

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

## ART. 9 - PREZZO DEL SERVIZIO E MODALITA' DEI PAGAMENTI

Il valore indicato in offerta da ciascuna Agenzia si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza, onnicomprensivo ed invariabile per tutta la durata dell'appalto ed indipendente da qualunque eventualità, ivi compresa l'applicazione dei nuovi CCNL ed il conseguente adeguamento automatico del costo orario per livello.

Amia Verona S.p.A. si obbliga a corrispondere all'Agenzia, per ogni ora ordinaria di lavoro effettivamente svolta dal prestatore di lavoro, la tariffa oraria derivante dalle tabelle dei costi indicate all'art. 2 del presente capitolato, in aggiunta ai costi di servizio sostenute dall'agenzia indicate in percentuale in sede di gara, oltre IVA.

Al fine del computo delle ore effettivamente svolte dal prestatore di lavoro, il competente ufficio di Amia Verona S.p.A., in persona del Responsabile del Progetto o suo delegato, sottoscriverà un'apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa all'Agenzia a cura della S.A.

Resta in capo ad Amia Verona S.p.A. l'onere del rimborso delle festività, che eventualmente dovessero ricadere nel periodo contrattuale, il rimborso dei buoni pasto e dell'eventuale quota contributi sugli stessi. Inoltre, con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.

L'Agenzia aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione ad Amia Verona S.p.A. dell'assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo a partire dal terzo giorno di assenza, previa richiesta di Amia Verona S.p.A.

Si precisa che l'assenteismo non verrà remunerato, pertanto non trova voce di fatturazione.

Segue una tabella riepilogativa:

VOCE	CHI PAGA FORMALMENTE)	CHI SOSTIENE IL COSTO EFFETTIVO	NOTE PRATICHE
Retribuzione ordinaria (paga base, superminimo, ecc.)	Agenzia	Utilizzatore (tramite fattura)	La paga viene anticipata dall'agenzia al lavoratore e

VOCE	CHI PAGA FORMALMENTE)	CHI SOSTIENE IL COSTO EFFETTIVO	NOTE PRATICHE
			addebitata al cliente.
Ratei relativi a ferie e permessi per ex festività	Agenzia	Utilizzatore	Inclusi nella tariffa oraria di fatturazione.
Ratei Tredicesima/Quattordicesima	Agenzia	Utilizzatore	Inclusi nei costi del lavoro fatturati.
TFR	Agenzia	Utilizzatore	Accantonato dall'agenzia, ma incluso nei costi del lavoro fatturati.
Contributi INPS/INAIL	Agenzia	Utilizzatore	L'agenzia versa i contributi, ma il costo è nel prezzo orario.
Malattia/Infortunio/Maternità	Agenzia	Utilizzatore (indirettamente)	L'agenzia eroga ai lavoratori le indennità previste, salvo conguaglio con gli enti competenti; eventuali integrazioni a carico dell'agenzia sono addebitate all'utilizzatore per il relativo rimborso.
Eccedenze/Recuperi INPS/INAIL	Agenzia	Utilizzatore (di riflesso)	L'agenzia gestisce i conguagli con INPS/INAIL

VOCE	CHI PAGA FORMALMENTE)	CHI SOSTIENE IL COSTO EFFETTIVO	NOTE PRATICHE
Assenteismo ingiustificato	Nessuno paga	Nessuno	Non è retribuito, quindi non c'è fatturazione all'utilizzatore.

Amia Verona S.p.A. provvederà al pagamento del servizio e del costo del lavoro entro 30 (trenta) giorni dalla data ricevimento della relativa fattura fine mese, che l'Agenzia emetterà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006. La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

La fattura dovrà contenere espressamente in relazione a ciascun mese i seguenti dati analitici:

- riferimento al numero di contratto, al nominativo del lavoratore ed alla categoria di riferimento, al reparto presso il quale ha svolto l'attività;
- **quantitativo ore effettivamente lavorate** nel mese di fatturazione suddivise per singolo lavoratore;
- **costo ore ordinarie;**
- **costo servizio sulle ore ordinarie;**
- **prestazioni retribuzione accessoria;**

- **costo retribuzione accessoria;**
- **costo servizio retribuzione accessoria;**
- **Ratei maturati;**
- **Costo ratei maturati;**
- **Costo servizio ratei maturati;**
- **IVA sul costo servizio;**
- **Totale fattura.**

Il pagamento dei corrispettivi verrà eseguito a seguito dell'emissione di fattura elettronica mensile relativa all'espletamento del servizio oggetto d'appalto. Per le prestazioni a chiamata o straordinarie, il pagamento verrà eseguito a conclusione della prestazione, a seguito dell'emissione di fattura elettronica.

Il corrispettivo è quello offerto sulla base degli importi indicati in sede di gara.

Gli uffici preposti di Amia Verona S.p.A. effettua il pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla data di fattura fine mese, dopo aver verificato la regolare esecuzione del servizio, previo ottenimento del D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva.

In caso di D.U.R.C irregolare, i singoli pagamenti rimarranno in sospeso fino ad avvenuto accertamento dell'entità dell'irregolarità contributiva o definizione mediante regolarizzazione del debito stesso. Se tale debito non viene sanato dall'Appaltatore, la Stazione Appaltante tratterà dal credito medesimo l'importo corrispondente all'inadempienza, provvedendo al pagamento direttamente agli Enti Previdenziali e Assicurativi.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI al seguente codice univoco ufficio: JX8OYTO. Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, Amia Verona Spa, a decorrere dal 01/07/2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente Amia Verona S.p.a.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3/10/2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24/11/2006. La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC. In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4, c. 2 e art. 6 del DPR 05/10/2010 n. 207. La presenza di DURC irregolare, fatto salvo quanto previsto nell'art. 6 c. 8 del DPR 207/2010, imporrà alla Committente di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC. Qualora risultino difformità tra i servizi svolti e quelli descritti

nella presente documentazione o nell'offerta, Amia Verona SPA inviterà l'affidatario a porvi rimedio, a cura e spese dello stesso e, se dal caso, a sospendere i pagamenti.

## ART. 10 - INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO

In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore l'Agenzia avrà il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino alla naturale scadenza dei contratti individuali in essere. Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'Agenzia, la stessa dovrà sostituire il lavoratore entro 5 giorni e l'Agenzia stessa non avrà il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino alla naturale scadenza del contratto individuale in essere.

La reiterata mancata sostituzione del personale assente, o reiterate interruzioni delle prestazioni, vedranno l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 11.

## ART. 11 - PENALI

L'Agenzia incorrerà nelle penali previste dal presente capitolato in caso di inadempienza e per ritardo nelle prestazioni dovute.

In caso di ritardo nell'avvio dei lavoratori o di ritardi nelle sostituzioni degli stessi, l'Amia Verona S.p.A. potrà applicare le seguenti penali:

- i. 1 Per ritardi nell'avvio/sostituzione di lavoratori che comportino la mancata prestazione fino a 7 (sette) giornate lavorative, penale giornaliera fino ad un massimo del costo giornaliero, comprensivo delle maggiorazioni presentate dall'Agenzia in sede di offerta e dell'IVA, del lavoratore non avviato o non sostituito;
- ii. 2 Per ritardi superiori, penale giornaliera pari al doppio del costo giornaliero, fatto salvo il risarcimento per l'ulteriore danno e la facoltà di risoluzione del contratto;
- iii. 3 Per ogni altra inadempienza agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale e dal contratto l'ammontare della singola penale varierà a seconda della gravità dell'inadempimento da un minimo di € 100,00 (cento/00) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00).

L'applicazione delle penali sarà preceduta da contestazione scritta in relazione alla quale l'Agenzia avrà la facoltà di comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 3 (tre) giorni dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano a giudizio dell'Amia Verona S.p.A. accettabili, ovvero non sia stata data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Agenzia le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà mediante emissione della relativa fattura da parte dell'Amia Verona S.p.A., senza bisogno di diffida o formalità di sorta. Il pagamento delle fatture emesse dall'Agenzia sarà subordinato al pagamento delle fatture relative alle penalità emesse dall'Amia Verona S.p.A.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso l'Agenzia dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima.

L'Agenzia prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amia Verona S.p.A. di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

## **ART. 12 - OBBLIGHI A CARICO DI AMIA VERONA S.P.A.**

Nel caso in cui Amia Verona S.p.A. dovesse adibire i lavoratori somministrati a mansioni superiori, ne darà comunicazione scritta all'Agenzia, con conseguente modifica del compenso spettante.

Amia Verona S.p.A., in caso di inadempienze dell'Agenzia, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all'Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai lavoratori somministrati dall'Agenzia, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.

Come indicato negli articoli precedenti AMIA Verona S.p.A. è tenuta al rispetto di quanto indicato nel Dlgs n. 81 del 2015 per quanto attinente al contratto di somministrazione con l'appaltatore e nel rispetto della normativa di salute e sicurezza nei confronti dei somministrati.

## **ART. 13 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Il soggetto delegato dal Responsabile Unico di Progetto, ovvero il Direttore Esecutivo del contratto, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'Agenzia possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel capitolato. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

## **ART. 14 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall'Agenzia, anche su segnalazione di Amia Verona S.p.A. la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione.

## ART. 15 – CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura indicato all'art. 2 del presente capitolato. Tale cauzione provvisoria deve essere formulata nel rispetto dell'art. 106 del Codice dei Contratti. L'eventuale riduzione è concessa in presenza di **certificazioni UNI EN ISO o EMAS**, come previsto dall'art. 106, comma 8, D.lgs. 36/2023.

## ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 36/2023, l'Affidatario, ai fini della sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale di aggiudicazione, avente validità per tutto il tempo contrattualmente previsto.

La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. L'eventuale riduzione è concessa in

presenza di **certificazioni UNI EN ISO o EMAS**, come previsto dall'art. 106, comma 8, D.lgs. 36/2023.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

## **ART. 17 - ESECUZIONE IN DANNO**

Qualora l'Agenzia ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del servizio di somministrazione di lavoro con le modalità e nei termini previsti dal presente capitolato speciale e dal contratto, l'Amia Verona S.p.A. potrà richiedere ad altro soggetto l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Agenzia, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente subiti dall'Amia Verona S.p.A., mediante trattenute sugli eventuali crediti spettanti all'Agenzia ovvero, in mancanza, sulla cauzione definitiva, che, in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrata, ai sensi dell'art. 16.

## **ART. 18 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non si presenti per la stipulazione del contratto entro il termine comunicato con espresso invito, ovvero non risulti in regola con le autorizzazioni prescritte per legge, la committente si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto alla ditta che abbia presentato l'offerta immediatamente successiva nella graduatoria stabilita dalla Commissione di gara, ovvero di indire un nuovo appalto a spese della ditta dichiarata aggiudicataria, incamerando la somma depositata a titolo di cauzione provvisoria.

In ogni caso, l'aggiudicataria è tenuta ad attivare il servizio nei termini previsti anche in pendenza di contratto.

## **ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:

- a) Scioglimento, cessazione, fallimento della ditta appaltatrice;
- b) Sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore alle 48 ore fatta eccezione per i casi di provata forza maggiore. Non costituiscono casi di forza maggiore i disservizi causati da agitazioni sindacali del personale dipendente delle ditte appaltatrici;
- c) Qualora la ditta appaltatrice, nell'espletamento dei servizi si rendano colpevoli di frodi;
- d) Per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile;

- e) Per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- f) È causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale in essere l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- g) È altresì causa di immediata risoluzione del rapporto contrattuale quando l'appaltatore/affidatario/contraente, subappaltatore/subcontraente, abbia conoscenza/notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e l'Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Verona.

## ART. 20 - RECESSO UNILATERALE

L'Amia Verona S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso da comunicarsi all'Agenzia con lettera raccomandata A.R., di almeno 20 (venti) giorni ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile.

In caso di risoluzione anticipata, recesso o cessazione del contratto, l'Agenzia ha diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino alla data di efficacia del provvedimento, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite.

L'Agenzia rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa anche di natura risarcitoria, nonché a ogni ulteriore compenso, indennizzo, rimborso o ristoro di spese ulteriori rispetto a quanto sopra riconosciuto, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 2, del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in caso di cessazione anticipata della missione dei lavoratori somministrati, l'Ente utilizzatore è tenuto a rimborsare all'Agenzia gli oneri retributivi e contributivi effettivamente sostenuti da quest'ultima, in relazione al periodo di mancato preavviso e all'eventuale indennità di mancato preavviso, nonché gli oneri derivanti dal riconoscimento dell'indennità di disoccupazione NASpI o di altra prestazione economica equivalente, nella misura in cui tali oneri siano direttamente imputabili alla cessazione anticipata della missione disposta dall'Ente utilizzatore.

Resta inteso che qualora la risoluzione, il recesso o la cessazione del contratto o della missione sia imputabile all'Agenzia, ivi compresi i casi di inadempimento contrattuale, gravi irregolarità, negligenza o altra causa riferibile alla stessa, l'Ente utilizzatore (AMIA S.p.A.) è sollevato da ogni obbligo di rimborso degli oneri retributivi, contributivi e assicurativi sostenuti dall'Agenzia, inclusi quelli relativi alla NASpI o ad altre prestazioni di sostegno al reddito, restando in capo all'Agenzia ogni responsabilità conseguente.

Il rimborso da parte dell'Ente utilizzatore, ove dovuto, avverrà esclusivamente previa presentazione di idonea documentazione giustificativa, attestante gli importi effettivamente sostenuti dall'Agenzia (buste paga, flussi UniEmens, attestazioni INPS, conteggi retributivi e contributivi), e comunque entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della documentazione completa e verificata.

L'Ente utilizzatore non sarà tenuto a riconoscere somme ulteriori rispetto agli oneri effettivamente sostenuti e comprovati dall'Agenzia, né somme riconducibili a sanzioni, interessi, more o costi amministrativi interni della stessa.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Agenzia dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amia Verona S.p.A.

## ART. 21- CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del Codice civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 106 comma 13, del D.lgs. 36/2023.

## ART. 22 - OSSERVANZA DI NORME E REGOLAMENTI

L'Agenzia aggiudicataria è soggetta alla piena osservanza:

- Delle disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente;
- Delle disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei propri dipendenti;
- Delle disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi;
- Delle disposizioni in materia di antimafia;
- Delle disposizioni del Codice civile.

Il presente appalto è regolato dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di contratti pubblici, igiene e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a, a titolo di esempio e non esaustivo:

- D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici);
- D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari);
- Regolamento UE 2016/679 (GDPR - protezione dei dati personali);
- Legge 68/1999 (diritto al lavoro dei disabili);
- CCNL di riferimento Servizi Ambientali del 18 maggio 2022 (CCNL) Servizi Ambientali del 18 maggio 2022, successivamente modificato ed integrato con l'accordo del 9 dicembre 2025, salvi ed impregiudicati eventuali successivi rinnovi;

- Linee guida ANAC e atti applicativi del Codice dei contratti pubblici;
- Regolamenti interni, disciplinari e istruzioni operative impartite da AMIA Verona S.p.A.;

## **ART. 23 - DIVIETO DI SUBAPPALTO**

È fatto divieto all'Agenda aggiudicataria di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto senza previa autorizzazione scritta da parte di Amia Verona S.p.A., pena la decadenza dell'aggiudicazione. Trova applicazione l'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

La limitazione al subappalto delle prestazioni principali è giustificata in ragione della peculiare natura giuridica del servizio oggetto di affidamento, consistente nella somministrazione di lavoro, disciplinata dal Capo IV del D.lgs. 81/2015.

Tale attività:

- può essere esercitata esclusivamente da soggetti autorizzati (Agenzie per il lavoro) iscritti negli appositi albi istituiti presso il Ministero del Lavoro;
- implica responsabilità dirette e non delegabili in capo al somministratore, tra cui:
  - gestione del rapporto di lavoro;
  - adempimenti retributivi, contributivi e assicurativi;
  - obblighi in materia di sicurezza sul lavoro;
- si configura come prestazione principale infungibile, non suscettibile di frazionamento o esecuzione indiretta tramite terzi non qualificati.

## **ART. 24 - FORO COMPETENTE**

È esclusa la competenza arbitrale. Il foro competente è quello di Verona.

## **ART. 25 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

È vietata la cessione del contratto anche solo parziale e indiretta e sotto qualsiasi forma.

La cessione del contratto è causa di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

## **ART. 26 - RISERVATEZZA**

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni

e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

## **ART. 27 - RISERVE E RECLAMI**

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mediante comunicazione informatica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

## **ART. 28 - SPESE CONTRATTUALI**

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

L'eventuale documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982 n° 955.

## **ART. 29 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA**

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, posta elettronica ed eventuale posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

L'aggiudicatario dovrà indicare il domicilio individuato per la sede di Verona dell'aggiudicatario somministrante alla quale fare riferimento in loco.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere

comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

## **ART. 30 - RIFERIMENTO AL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI**

### **PUBBLICI**

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto è redatto in conformità alle disposizioni del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e successive modifiche e integrazioni, incluso il Decreto Legislativo 30 dicembre 2024, n. 209 (cd. correttivo 2024).

In particolare, si fa espresso riferimento:

- ai principi generali di risultato, fiducia, accesso al mercato, trasparenza e sostenibilità ambientale e sociale di cui agli articoli da 1 a 15 del D.Lgs. 36/2023;
- agli obblighi di digitalizzazione delle procedure di gara previsti agli articoli da 19 a 36;
- alla gestione dei contratti mediante la Piattaforma dei Contratti Pubblici e il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE);
- ai nuovi criteri di affidamento, controllo e verifica delle prestazioni di cui alla Parte IV del Codice.

Il presente capitolato si intende automaticamente aggiornato alle eventuali ulteriori modifiche normative che dovessero intervenire durante la vigenza contrattuale, nel rispetto dei principi di legalità e continuità amministrativa.

## **ART. 31 - NORME FINALI**

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili. Tutte le comunicazioni tra le parti oltre all'offerta saranno in lingua italiana. Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al capitolato.

## **ART. 32 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

Il responsabile Unico del Progetto è individuato nella figura di Graziella Scandola.

Allegato : elenco somministrati Aprile 2026

**ELENCO CONTRATTI SOMMINISTRATI ATTIVI APRILE 2026 con Livello  
inquadramento CCNL**

<b>numero</b>	<b>Unit di appartenenza</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod. livello CCNL</b>
1	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	C2
2	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	C2
3	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	C2
4	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	C2
5	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	C2
6	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	C2
7	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	C2
8	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	D1
9	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	C2
10	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	C2
11	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	C2
12	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	C2
13	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	C2
14	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	C2
15	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	C2
16	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	C2
17	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	C2
18	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	C2
19	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	C2
20	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	C2
21	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	D1
22	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	D1
23	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	B2
24	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	B2
25	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	C1
26	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	C1
27	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	C1
28	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	D1
29	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	D1
30	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	D1
31	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	C2
32	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	C2
33	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	C2
34	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	C2
35	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	C2
36	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	C2
37	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	C2
38	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	C2
39	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	C2
40	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	C2

41	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	D1
42	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	D1
43	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	C1
44	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	B2
45	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	C1
46	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	C1
47	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	C1
48	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	B2
49	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	B2
50	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	B1
51	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	C1
52	RIUF0799	AMIA VERONA SPA	C1